

Legge regionale 29 novembre 2023, n. 64

**Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025. Terza variazione.**

(Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 29.11.2023 )

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I Variazioni al bilancio

Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025

Art. 2 Autorizzazioni di spesa per gli anni 2023 – 2025

CAPO II Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025)

Art. 3 Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 46/2022

Art. 4 Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 46/2022

Art. 5 Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 46/2022

CAPO III Disposizioni finali

Art. 6 Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 15 novembre 2023, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 in funzione delle esigenze intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso di cui alla l.r. 46/2022;
2. Tale adeguamento si concretizza nella previsione di nuove o maggiori spese, di parte corrente e in conto capitale, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove o maggiori entrate, attraverso riduzioni di spesa libera di natura corrente e tramite ricorso al credito;
3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

**CAPO I**  
**Variazioni al bilancio**

**Art. 1**

**Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025**

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Spesa”.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

Residui	Cassa	Competenza	Pluriennale	Pluriennale
---------	-------	------------	-------------	-------------

		2023	2024	2025
ENTRATA	0,00	26.115.634,62	26.115.634,62	46.544.305,90
SPESA	0,00	26.115.634,62	26.115.634,62	46.544.305,90

#### Art. 2

##### Autorizzazioni di spesa per gli anni 2023 – 2025

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Spesa".

#### CAPO II

##### Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025)

#### Art. 3

##### Autorizzazione all'indebitamento. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 46/2022

1. L'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 46 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), è sostituito dal seguente:

##### *“ Art. 6 Autorizzazione all'indebitamento*

1. Nel triennio 2023 – 2025 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 936.471.904,59 di cui euro 374.060.616,92 nel 2023, euro 338.226.609,64 nel 2024 ed euro 224.184.678,03 nel 2025, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con riferimento all'indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall'articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, per euro 220.942.484,61 relativamente all'esercizio finanziario 2023, per euro 155.395.167,11 relativamente all'esercizio finanziario 2024 e per euro 33.930.465,54 relativamente all'esercizio finanziario 2025 ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2024 e 2025, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 “Debito Pubblico”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2025, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2025, troveranno copertura nell'ambito delle successive leggi di bilancio. ”.

#### Art. 4

##### Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 46/2022

1. L'allegato d) della l.r. 46/2022, “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento”, è sostituito dall'allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” della presente legge.

#### Art. 5

##### Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 46/2022

1. L'allegato 3 della nota integrativa della l.r. 46/2022 “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili”, è sostituito dall'allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili” della presente legge.

---

**CAPO III**  
**Disposizioni finali**

*Art. 6*  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

---

***Allegati***

- All1 – Allegato A – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 - Riepilogo entrata per titoli
- All2 – Allegato B – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 - Riepilogo spesa per missioni
- All3 – Allegato C – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 - Quadro generale riassuntivo
- All4 – Allegato D – Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 - Equilibri di bilancio
- All5 – Allegato E – Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere (Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011) Entrate - Spese
- All6 – Allegato F – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- All7 – Allegato G – Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili
- All8 – Allegato H – Relazione illustrativa
- All9 – Allegato I – Parere del Collegio dei Revisori dei Conti